



# STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 01/10/2014

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 10

**Oggetto: RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO DOPO UNA MALATTIA: E' NECESSARIO UN APPOSITO CERTIFICATO MEDICO**

*L'INPS, con il Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, precisa che il dipendente assente per malattia che, sentendosi guarito, intende rientrare anticipatamente al lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.*

L'INPS, con il **Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014**, interviene per fornire un importante chiarimento in merito al rientro anticipato al lavoro di un dipendente assente per malattia.

Può capitare, infatti, che la malattia abbia un decorso più favorevole rispetto alla prognosi iniziale e che il dipendente, sentendosi bene, desideri rientrare al lavoro prima della scadenza indicata sul certificato medico.

A riguardo, l'Istituto previdenziale precisa che:

- ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante
- può essere riammesso in servizio **solo in presenza di un certificato medico di rettifica** dell'originaria prognosi.

Secondo l'INPS, infatti, il certificato medico di rettifica è necessario in quanto il datore di lavoro dispone solo dell'attestato di malattia (che non contiene la diagnosi ma solo l'indicazione dei giorni di assenza accordati dal medico) e, pertanto, non è in grado di valutare se il dipendente che desidera rientrare al lavoro abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l'ambiente di lavoro da qualsivoglia evento nocivo connesso ad una ridotta capacità lavorativa.

Ne deriverebbe, diversamente, l'impossibilità per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente di lavoro e dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

## **GLI ADEMPIMENTI DELMEDICO CURANTE**

Come noto, la normativa prevede che l'assenza per malattia sia attestata dal medico curante mediante apposito certificato inoltrato per via telematica tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Lo stesso medico può inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che **annullano i precedenti** (qualora vi siano, ad esempio, errori o refusi) **o li rettificano**.

Quest'ultima eventualità si verifica, appunto, quando il medico riscontra nel paziente un decorso più favorevole della malattia già certificata tale da ridurre la durata della prognosi iniziale.

**STUDIO PERUZZI E TRIGGIANI**